



COMUNE DI REGGIO EMILIA

rep. n. 55872

Contratto

per l'affidamento in concessione dello svolgimento del servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali" Periodo contrattuale: Gennaio 2018- Dicembre 2020. (C.I.G. 7057205DC9).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f.CRBRRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) del vigente *Statuto Comunale*, sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n.1 (codice fiscale 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche ente concedente, il **Dott. Roberto Montagnani**, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966, in qualità di Dirigente del Servizio denominato "Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa", giusta incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 19933 del 21/03/2016, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune medesimo, in virtù dell'art.59 dello Sta-

tuto Comunale e degli artt. 40-49 del vigente *Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti*, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come completato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia;

dall'altra parte

per **C.I.S.A.- Consorzio Italiano Strade & Ambiente**, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via N. Copernico n.18, (codice fiscale 02292360696), che d'ora innanzi sarà denominata anche concessionario od affidatario, il **Dott. Carmine Di Tommaso**, nato a Lanciano (CH) il 16/05/1982, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina conferitagli con atto del 27/11/2015, come si evince dalla visura ordinaria di società di capitale, rilasciata dalla CIAA di Reggio Emilia (RE), documento T 268177660, estratta dal registro imprese in data 31/01/2018, conservata a fascicolo.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell' art. 47 comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*";

premessso che:

- con *Determinazione a contrarre* del Dirigente del Servizio denominato "Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa" R.U.D. n. 271 del 29/03/2017,

qui integralmente richiamata, veniva approvata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione del contraente a cui affidare in concessione lo svolgimento del servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali", per il periodo contrattuale Luglio 2017 - Giugno 2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto tecnico/qualitativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 co.7 e dell'art. 173 co.2 del D.Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara un valore di concessione, determinato ai sensi dell'art. 167 co.1 del D.Lgs. 250/2016, pari ad Euro 435.000,00 oltre all'I.V.A., se dovuta; contestualmente, si disponeva una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 125 co.10 lett.c) D.Lgs. 163/2006 s.m.i., normativa vigente per ragioni di diritto transitorio, del contratto in essere, per il periodo 01/04/2017-30/06/2017, onde garantire, nelle more dell'espletamento delle procedure afferenti all'indizione della nuova gara, la continuità dello svolgimento del servizio in argomento;

- in data 16 Giugno 2017, si svolgeva, al fine dell'ammissione dei partecipanti, la prima seduta pubblica della procedura di gara, giusta Provvedimento R.U.A.D. n. 862 del 20/06/2017, qui integralmente richiamato;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 693 del 04/07/2017 del Dirigente del "Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa", veniva disposta, a causa del protrarsi dell'iter di gara, da attribuirsi alla complessità di esame delle offerte ricevute, un'ulteriore proroga tecnica al contratto in essere per il periodo 1 Luglio- 30 Settembre 2017;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1190 del 05/09/2017, veniva

nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento ed in data 19/09/2017 si addiveniva allo svolgimento della seconda seduta pubblica della procedura di gara, come consta dal verbale in atti P.G. n.95007 alla medesima data;

- con il succitato verbale, la Commissione Giudicatrice definiva la graduatoria di gara, nella quale risultava, provvisoriamente, primo classificato, l'operatore economico "C.I.S.A. Consorzio Italiano Strade e Ambiente", con sede in Reggio Emilia, che, indicando quale esecutrice del servizio in argomento la propria consorziata "Autofficine Corradini s.r.l." con sede in Reggio Emilia, aveva presentato l'offerta più vantaggiosa, sensi del combinato disposto dell'art. 95 co.7 e dell'art. 173 co.2 del D.Lgs. 50/2016, ottenendo un punteggio complessivo, successivo alla riparametrazione, di punti 100/100; in considerazione della modalità di aggiudicazione dell'appalto, configurate esclusivamente su parametri qualitativi, nonchè ritenendo congrua, in quanto in linea con i parametri di mercato, la proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario in via provvisoria, il Responsabile Unico del Procedimento disponeva di non attivare le procedure di verifica relative all'anomalia dell'offerta;
- altresì, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1038 in data 28/09/2017, qui integralmente richiamata, il Responsabile Unico del Procedimento, in attesa di attestare la conclusione dei controlli, ex art.80 del D. Lgs. 50/2016, circa il possesso dei requisiti generali e morali, economico-finanziari, tecnico-organizzativi in capo all'aggiudicatario in via provvisoria "Consorzio CISA" e alla consorziata esecutrice "Autofficina Corradini s.r.l.", disponeva

l'ulteriore proroga tecnica al contratto in essere, sino alla data del 31/12/2017, ridefinendo, altresì, la durata temporale del nuovo appalto, così da stabilirne l'inizio al Gennaio 2018 e la conclusione al Dicembre 2020;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1212 del 09/11/2017 del Dirigente del "Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa", qui integralmente richiamata, si addiveniva, attestando la conclusione, con esito positivo, dei summenzionati controlli ex art.80 del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione in via definitiva della concessione del servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali" per il periodo contrattuale Gennaio 2018- Dicembre 2020, all'operatore economico aggiudicatario in via provvisoria C.I.S.A. - Consorzio Italiano Strade e Ambiente di Reggio Emilia, che, in sede di gara, aveva dichiarato, ai sensi dell'art.48 co.7 del D.Lgs.50/2016, di volersi avvalere, per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, della consorziata "Autofficine Corradini s.r.l.", con sede in Reggio Emilia, Via Lincoln n.1/B;
- contestualmente, nelle more della stipula del contratto, veniva disposta dal Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, la consegna anticipata in via d'urgenza del servizio in argomento- prot. n.132115 del 15/12/2017;
- si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula del presente contratto, al fine di disciplinare, in valida e regolare forma, le prestazioni relative all'affidamento in concessione di cui trattasi, nonché i rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le parti;
- al tal fine, l'ente concedente ha effettuato i controlli antimafia dovuti per legge; pertanto: 1) ha accertato l'inserimento della consorziata "Autofficina

Corradini s.r.l.” (c.f. 00178180352), esecutrice del servizio di cui trattasi, nell’ *“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della Legge 190/2012, del D.C.P.M. 18/04/2013 e dell’Art,29 del D.L. 24/06/2014 n.90”* della Prefettura di Reggio Emilia, giusta Provvedimento di iscrizione n. 2404/15 del 11/04/2016, in stato di *“rinnovo in corso”*, tale, quindi, da ritenersi in corso di validità, ai sensi della normativa vigente in materia; 2) ha provveduto, nei confronti del *“Consorzio Italiano Strade & Ambiente”*, ad inoltrare, in data 26/02/2018, alla *Banca Dati Nazionale Antimafia*, tramite la piattaforma SI-CEANT, la richiesta delle informazioni antimafia, di cui all’ art.91 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. *“Codice Antimafia”*;

- essendo decorso, dalla precitata data, il termine dei trenta giorni, di cui al comma 2) primo periodo dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. *“Codice Antimafia”*, senza riscontri dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), a norma del co.3) del medesimo articolo, si procede, pur in assenza delle informazioni antimafia, alla stipula del presente contratto, che viene, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva; nell’ipotesi in cui, nei confronti del suddetto consorzio venisse emessa informazione antimafia interdittiva, l’ente appaltante procederebbe, nell’ immediato, ad attivarne la risoluzione automatica, ex art.1456 del Codice civile, *“fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall’appaltatore ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”*, come previsto dal secondo periodo del precitato co. 3) dell’ art.92;
- nel presente atto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-*

zione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

tutto ciò premesso,

le parti, come sopra configurate,

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto di aver sottoscritto, in data 15/12/2017, P.G. n. 132125, il "*Verbale di consegna anticipata d'urgenza*", ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'ente concedente affida in concessione lo svolgimento del servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali" per il periodo contrattuale decorrente dall'1 Gennaio 2018 e scadente al 31 Dicembre 2020, al concessionario, che accetta, dichiarando, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di avvalersi per l'esecuzione dello stesso della propria consorziata "Autofficina Corradini s.r.l." (c.f. 00178180352), con sede in Reggio Emilia, Via Lincoln n. 1/B.
3. L'affidamento in concessione di cui trattasi viene dall'ente concedente conferito e dal concessionario assunto, sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti, condizioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dai ventinove articoli, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, costituenti il Capitolato Speciale d'Appalto - *Progetto esecutivo*, documento che il concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, così come integrato dalle migliorie contenute nell'*Offerta Tecnica - Proposta Progettuale* dal medesimo presentata in sede gara, come stabilito dalla lex specialis.

4. L'Ente concedente, come previsto ai commi 2-3-4 dell'art. 2 "*Durata della concessione*" del Capitolato Speciale, si riserva, qualora ne ricorressero i presupposti, di avvalersi delle seguenti facoltà:

- ai sensi dell'art. 35 co.4 del D.Lgs. 50/2016, di rinnovo del contratto per un massimo di anni tre;

- ai sensi dell'art. 106 co.11 del D.Lgs.50/2016, di proroga della durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi all'aggiudicatario in forma scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale;

- ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, su disposizione del R.U.P., di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, in pendenza del perfezionamento formale dello stesso.

5. Il costo della sicurezza, in relazione all'esecuzione della concessione in argomento, è pari a 0(zero), in quanto è prevista una forma di gestione complessiva, da parte del concessionario, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici; pertanto, non sussiste l'obbligo di legge della redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

6. Il valore del presente contratto, di cui all'art.3 "*Ammontare della concessione*" del Capitolato speciale d'Appalto, è determinato, ai sensi dell'art. 167 co.1 del D.Lgs. 50/2016, in Euro 435.000,00 per l'intera durata contrattuale. Detto valore è puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta. Il servizio in concessione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, infatti, non comporta alcun onere economico a carico

dell'ente concedente, in quanto, ai sensi dello stesso articolo, comma 1), il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, ovvero, dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. I costi sono sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. L'ente concedente, quindi, non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non fosse riuscito a recuperare il credito maturato dall'intervento, oppure, nel caso avesse effettuato l'intervento e non fosse stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, od, in ultima ipotesi, anche qualora il danneggiante non risultasse assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

7. Il concessionario ha prodotto, in originale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 e con le modalità previste all'art. 93 co.7 del decreto stesso (giusta presentazione *Certificato di conformità alla norma ISO 14001 n. 392437 rilasciato da LL-Certification Czech Republic s.ro – Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8*, con scadenza al 16/01/2020), *Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva - Polizza n. 1/52900/96/154172849 del 15/11/2017*, con somma garantita pari ad Euro 17.400,00, emessa da UNIPOLSAI- Agenzia di Lanciano (CH), a nome dell'agente assicurativo Sig. Giuseppe Frini, nato a Lanciano (CH) il 5/9/1960, quale procuratore speciale, giusta procura a rogito del Dott. Domenico Damascelli, Notaio in Imola (BO) – n. rep. 18207 del 20/04/2016, registrata in Imola il 23/03/2016 al n. 1091.

8. Il concessionario, altresì, ha presentato, in copia conforme all'originale, la

Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di Lavoro n. 1/52900/100/60/131344426, in corso di validità, contratta con UnipolSAi Assicurazioni- Agenzia di Lanciano (CH), per la quale, sin d'ora, assume l'obbligo di rinnovo per l'intera durata contrattuale.

9. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., il concessionario ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banca Credem - Filiale di Reggio Emilia - Agenzia 11- IBAN: IT 09 F 003032 12815 010000008000, dichiarando, altresì, che la persona delegata ad operarvi è Di Tommaso Carmine (c.f. DTMCMN82E16E435W). A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato, nonchè essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, per il presente contratto, il codice identificativo C.I.G. 7057205DC9, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, fatto obbligo al concessionario di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alla generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

sopra citata.

10. Altresì, si richiamano, nel presente contratto, le clausole, fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto agli artt. 21) "*Penali*", 22) "*Esecuzione in danno*", 26) "*Risoluzione del contratto e recesso*", così come di seguito riassunte:

a) nel caso in cui il servizio non venisse svolto a regola d'arte, l'ente concedente provvederebbe ad inviare formale lettera di contestazione al concessionario (a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata), con l'invito a presentare, entro un termine non superiore a sette giorni, le proprie controdeduzioni; ove fossero accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo quelli attribuibili a causa di forza maggiore, si riserverebbe la facoltà di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento (sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio nonché relativamente a quello arrecato dal danno d'immagine provocato all'ente appaltante), oltre al recupero del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore; per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali sono così da individuarsi: in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quella prevista nel contratto, verrebbe applicata una penale da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.500,00; le penali, eventualmente irrogate, verrebbero rimosse mediante trattenute sulla cauzione definitiva: l'applicazione di tale provvedimento verrebbe comunicata al concessionario, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con l'invito a provvedere, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, al reintegro della cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto;

b) qualora il concessionario omettesse di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto od in parte, l'ente appaltante avrebbe la facoltà di incaricare un altro operatore economico e di addebitare al concessionario stesso i costi ed i danni derivanti dall'omessa esecuzione totale o parziale del servizio;

c) il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario e specificatamente: nel caso in cui le obbligazioni non siano adempite secondo le modalità stabilite nel capitolato; nel caso in cui il concessionario, entro un congruo termine assegnatogli dal concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze che compromettano la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio; nel caso in cui il concessionario ceda il contratto o lo dia in subappalto. Nei predetti casi, la risoluzione si verificherebbe di diritto quando l'ente concedente dichiara al concessionario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirebbe l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, questi sarebbe obbligato all'immediata sospensione del servizio ed al risarcimento del danno ed il concedente sarebbe liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a forza maggiore. Per quanto non espressamente regolato dal capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni vigenti in materia. L'ente concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giu-

sta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso. Altresì, ai sensi del Decreto Legge n.95/2012 convertito nella legge 7/8/2012 n. 135 art.1 commi 7 e 13, il contratto potrà essere recesso nell'immediato, senza che il concessionario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'ente appaltante, nell' ipotesi di intervenuta disponibilità di convenzioni *Consip* e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

11. Il concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

12. Sono a carico del concessionario, oltre che le spese contrattuali, di cui all'art. 45 del vigente "Regolamento dei Contratti", anche quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n.20 del 25 Gennaio 2017), *"da rimborsarsi alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"*.

13. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta di bollo *ab origine*, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R.642/1972 ed all'imposta di registro *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86 s.m.i.), pertanto, ammontano, complessivamente, ad Euro 4.785,19 (incluse quelle

per i *Diritti di Segreteria*, dovute a norma della Legge 8/6/1962 n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio previsto nella *Tabella D* ad essa allegata); l'ente appaltante dà atto che l'aggiudicatario ha effettuato il pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale – IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemente alla stipula del presente contratto.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*", ho dato lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "Codice dell'amministrazione digitale", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER – Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna – Viale Aldo Moro, 64 – Bologna – struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti, io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di quattordici pagine a video, di cui tredici interamente scritte e della quattordicesima ventiquattro righe, oltre alle sottoscrizioni.

p. Comune di Reggio Emilia

p. C.I.S.A.

Dott. Roberto Montagnani

Dott. Carmine Di Tommaso

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Maria Carbonara